

**Consiglio di Stato, Sez. VI, Decisione n. 4064 del 19 giugno 2009,
Pres. Varrone, Rel. Contessa. M.M. – Questura di Parma, Ministero
dell'interno.**

Sul ricorso in appello n. 10754/2004, proposto:

- dal sig. M. M., rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Ferdenzi, dall'Avv. Raimonda Pesci Ferrari dall'Avv. Simonetta Crisci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questa ultima in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo, n. 12 contro

- la Questura della Provincia di Parma, in persona del Questore *pro-tempore*, non costituitosi;

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, n. 355/04, depositata in data 15 giugno 2004, resa *inter partes*;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l'ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 589/05 (resa all'esito della Camera di consiglio del 2 febbraio 2005), con cui è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare della pronuncia impugnata proposta dal sig. M.; Alla pubblica udienza del 31 marzo 2009, relatore il Consigliere Claudio Contessa ed udito, altresì l'Avv. dello Stato Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. M., cittadino moldavo, riferisce di aver proposto in data 4 aprile 2003 alla Questura di Parma un'istanza finalizzata ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stante l'intenzione manifestata dalla soc. B. N. s.r.l. di assumerlo con contratto a tempo determinato con mansioni di operaio.

Con atto in data 23 gennaio 2003, i competenti Uffici del Ministero del Lavoro autorizzavano la società in parola ad assumere l'odierno appellante con contratto di lavoro subordinato la cui durata era prevista in dodici mesi.

Ottenuto in tal modo il visto di ingresso ed entrato sul territorio nazionale, il sig. M. si recava presso la Questura di Parma per ottenere il permesso di soggiorno, previa presentazione della relativa istanza.

In data 7 aprile 2003 il sig. M. iniziava a prestare la propria attività presso la richiamata società.

Risulta agli atti che il rapporto lavorativo in questione ebbe ad interrompersi dopo un breve lasso di tempo (per l'esattezza, in data 14 maggio 2003, data in cui, con una dichiarazione autografa – in atti – l'odierno appellante manifestò al datore di lavoro l'intenzione di porre termine con effetto immediato al rapporto lavorativo in essere).

Risulta ancora agli atti che, con atto in data 30 giugno 2003, il Direttore dell'Ente Scuola Edile di Parma ebbe a comunicare alla competente Questura che “M. M., dipendente della ditta B. N. di Parma è stato sorpreso a rubare alcuni oggetti dal proprio cantiere, è stato ripreso ed informato che avrebbero provveduto alla denuncia. Da quel momento non si è più visto e non si ha più traccia”.

Con il provvedimento in data 9 settembre 2003, la Questura di Parma disponeva la reiezione dell'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno, osservando che: l'odierno appellante aveva ottenuto il titolo per fare ingresso in Italia ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286 del 1998, in base alla dichiarazione per cui egli avrebbe intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi;

che l'intervenuta e repentina interruzione del rapporto di lavoro in questione aveva fatto venir meno uno dei necessari requisiti che avevano giustificato l'ingresso ed il successivo soggiorno in Italia del richiedente.

Il provvedimento in parola veniva impugnato dal sig. M. innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna il quale, con la pronuncia in epigrafe, respingeva il ricorso.

La decisione in questione veniva impugnata in sede di appello dal sig. M., il quale ne lamentava l'erroneità e ne chiedeva l'integrale riforma articolando due motivi di doglianza (1) *Violazione di legge – Erronea applicazione dell'art. 22 de d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286*; 2) *Eccesso di potere – Erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria*).

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 589/05 (resa all'esito della Camera di consiglio del 2 febbraio 2005), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato respingeva l'istanza di sospensione cautelare della pronuncia impugnata proposta dal sig. M., osservando che *"nella specie, devono ritenersi non più esistenti i presupposti per la concessione del beneficio, alla stregua del comportamento dell'interessato che, peraltro, non risulta abbia richiesto l'iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998"*.

All'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2009 le Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. M., cittadino moldavo, insorge avverso la sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma con cui è stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento della Questura di Parma con cui è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno da lui proposta per motivi di lavoro subordinato.

2. Con il primo motivo di appello, il sig. M. lamenta che la sentenza appellata abbia erroneamente omesso di fare applicazione della previsione di cui all'art. 22 del d.lgs. 286 del 1998, il quale non priva il cittadino extracomunitario del titolo a permanere in Italia come mero – ed automatico - effetto della perdita del posto di lavoro, ma consente al lavoratore dimissionario di essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Ancora, il T.A.R. avrebbe erroneamente attribuito rilievo dirimente ai fini del decidere alla circostanza della brevissima durata del rapporto di lavoro con l'impresa B. N. (poco più di un mese), laddove se avesse fatto corretta applicazione dell'art. 22 del d.lgs. 286, cit., avrebbe dovuto necessariamente dare atto della non rilevanza, ai fini del decidere, della durata in questione.

Del resto, la vicenda della repentina interruzione del rapporto di lavoro e della firma della lettera di dimissioni rappresentava un elemento da valutare con la massima cautela, anche in considerazione della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del sig. M. e della comprensibile non conoscenza delle disposizioni nazionali in materia di immigrazione.

Con il secondo motivo di ricorso, l'odierno appellante lamenta che i primi Giudici abbiano omesso di rilevare i profili di eccesso di potere che inficiavano il provvedimento impugnato, atteso che esso si fondava sull'indimostrato presupposto dell'ingiustificato abbandono del posto di lavoro da parte dell'odierno appellante, laddove in realtà la cessazione del rapporto in questione era avvenuta a seguito della presentazione di regolari dimissioni.

Ancora, il provvedimento in questione farebbe acritico riferimento al riferito episodio del furto di alcuni oggetti da un cantiere, senza in alcun modo dare conto degli argomenti a supporto della veridicità dell'asserita circostanza (al riguardo, l'appellante sottolinea di essere soggetto incensurato e che l'Amministrazione appellata non avrebbe in alcun modo tenuto conto del suo essere esente da censure penali).

2.1. I due motivi in questione, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

Al riguardo il Collegio osserva che, anche a prescindere dall'esame delle questioni relative al contestato episodio di furto sul cantiere presso il quale il sig. M. prestava la propria attività, nondimeno il provvedimento negativo impugnato in prime cure risulta correttamente disposto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286 del 1998, sulla base della mera circostanza del venir meno del rapporto di lavoro in base al quale l'odierno appellante aveva ottenuto il visto di ingresso di tipo 'D' e l'autorizzazione al lavoro.

Al riguardo, il Collegio osserva che la sentenza gravata risulta meritevole di conferma per la parte in cui ha ritenuto che la cessazione del rapporto in questione aveva privato il sig. M. del necessario requisito il quale aveva legittimato la concessione del visto d'ingresso e, in via mediata, la sua stessa permanenza sul territorio nazionale.

Né può ritenersi che, a dispetto della richiamata circostanza, l'odierno appellante avrebbe avuto comunque titolo a permanere sul territorio italiano in virtù della previsione di cui al comma 11 dell'art. 22, d.lgs. 286, cit. (si tratta della disposizione secondo cui *“la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi (...)*”).

Ciò, in quanto in primo luogo la disposizione in questione ha, come presupposto il già intervenuto rilascio di un permesso di soggiorno, laddove all'odierno appellante non era mai stato rilasciato tale permesso, né egli era ritualmente insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio.

In secondo luogo, si osserva che l'odierno appellante non potrebbe comunque invocare la tutela di cui al richiamato comma 11 dell'art. 22 atteso che, pur versando in astratto nella condizione soggettiva di lavoratore 'perdente posto' per dimissioni volontarie, non risulta aver comunque proceduto a chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento ai sensi del secondo periodo del comma 11, cit.

3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso in appello non può trovare accoglimento. Sussistono giusti motivi onde disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio.